REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 24-1209

L.R. 2/2008 e Regolamento regionale n. 13/R/09. Determinazione delle tariffe unitarie dei canoni dovuti per il rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso, all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna piemontese validi per l'anno 2011.

A relazione dell'Assessore Bonino:

Ai fini della definizione degli oneri concessori relativi al rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso, all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna piemontese, annualmente e per le tipologie previste dalla vigente normativa, vengono stabilite le tariffe unitarie dei canoni dovuti.

La legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008 all'articolo 7, comma 6, prevede che la Giunta regionale, su proposta delle Gestioni associate, puo' incrementare o diminuire i canoni di concessione demaniale nella misura massima del 30 per cento e che tale variazione puo' essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie di occupazione.

Il Regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese 28 luglio 2009, n. 13/R:

- all'articolo 15 comma 2, prevede che i canoni ordinari dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti stabiliti siano quantificati in base a tariffe unitarie in relazione alla tipologia di bene;
- all'articolo 16 comma 1, prevede che "entro e non oltre il 1° novembre di ogni anno le gestioni associate di cui all'articolo 7 della l.r. 2/2008, inviano alla competente struttura regionale le proprie proposte di incremento o diminuzione dei canoni ordinari di concessione demaniale di cui all'articolo 15, comma 2, al fine di consentire, entro il 1° dicembre, l'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 6 della l.r. 2/2008".

Annualmente vengono aggiornati i canoni riportati sopra gli atti di concessione o riconducibili ai canoni stabiliti nell'anno 2010.

La legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008 all'articolo 8, comma 8, prevede che i canoni da applicare alle concessioni demaniali siano soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.

L' articolo 25 del citato regolamento 13/R, prevede che all'inizio di ogni anno si provveda a pubblicare sul Bollettino ufficiale l'aggiornamento ISTAT (indice FOI rilevato a meta' dell'anno precedente) dei canoni ordinari unitari.

Cio' premesso:

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53 767 del 7/10/2010, dove sono riportati i canoni ordinari di cui all'articolo 15, comma 2, del Regolamento regionale 13/R, validi per l'anno 2011;
- rilevato che ai fini della formulazione delle proposte di maggiorazione o di riduzione dei canoni detta deliberazione e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 21/10/2010 e trasmessa alle autorita' demaniali competenti con nota prot. 7318 dell' 12/10/2010;
- rilevato che entro il primo novembre nessuna autorita' demaniale competente per territorio, a seguito della definizione dei canoni ordinari validi per l'anno 2011 di cui alla D.G.R. n. 53 767 del 7/10/2010, ha formulato proposte di incremento o diminuzione degli importi unitari;
- visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di giugno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23/07/2010;
- rilevato che la variazione percentuale del mese di giugno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e' del 1,30%;
- ritenuto pertanto che i canoni riportati sopra i titoli per il possesso e l'utilizzo dei beni del demanio idrico della navigazione interna e dei relativi diritti rilasciati debbano essere aggiornati per l'anno 2011 in base all'indice del 1,30%

- vista la Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 e s.m.i.
- vlsto il regolamento regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i.

La Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

- 1) di dare atto che entro il 1° novembre nessuna autorità demaniale competente per territorio ha formulato proposte di incremento o diminuzione degli importi unitari di cui alla D.G.R. n. 53-767 del 7/10/10;
- 2) di determinare che per l'anno 2011 le tariffe unitarie dei canoni di cui all'articolo 16 del Regolamento Reg. 13/R/09 dovuti per il rilascio dei nuovi titoli abilitanti al possesso e all'utilizzo dei beni e dei diritti del demanio idrico della navigazione interna presenti sul territorio piemontese, siano quelle riportate nell'allegata tabella, contrassegnata come "allegato 1";
- 3) di dare atto che per l'anno 2011 l'aggiornamento dei canoni di concessione dei titoli rilasciati previsto dall'articolo 25 del Regolamento regionale 13/R dell'anno 2009 e' del 1,30%, secondo la rivalutazione annuale I.S.T.A.T.

La presente deliberazione sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato